

## Fondo integrazione salariale: le insidie del “tetto aziendale” e del limite delle risorse

*Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

Le imprese possono accedere alle prestazioni a sostegno del reddito garantite dal Fondo di Integrazione Salariale-FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti all'INPS. Tale limite è stato innalzato dalla legge di Bilancio 2018 (in precedenza era fissato in 4 quattro volte l'ammontare dei contributi). Le domande presentate dalle imprese possono, inoltre, essere accolte nei limiti delle risorse del FIS. La disciplina, però, andrebbe modificata a garanzia del principio di equità tra le imprese iscritte al Fondo. Quali sono insidie nasconde?

La legge di Bilancio 2018 ([legge n. 205/2017](#)), con l'art. 1, comma 159, ha modificato il Jobs Act relativamente alla determinazione del **limite massimo di spesa**, comunemente indicato come “**tetto aziendale**”, per l'accesso alle prestazioni garantite dal **Fondo di integrazione salariale** (FIS) richieste da ciascun datore di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015 articolo 29, comma 4).

In particolare, a decorrere dagli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dell'anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale in misura non superiore a **dieci volte** l'ammontare dei **contributi ordinari** dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

### Disciplina previgente

In precedenza, allo scopo di rendere finanziariamente sostenibile l'onere a carico del fondo, tale limite era previsto nella misura di **quattro volte** l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Inoltre, al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni durante i primi anni di operatività del fondo durante i quali era possibile che l'applicazione del principio risultasse eccessivamente penalizzante, al predetto limite era applicata una **parziale deroga** ad opera dell'articolo 44, comma 5, del [D.Lgs n. 148/2015](#) che prevedeva alcuni **valori massimi progressivamente decrescenti** e temporaneamente validi fino all'anno 2021. I predetti valori erano i seguenti:

#### Limiti di spesa per sospensione o riduzione di attività lavorativa in vigore ante 01/01/2018

2016	nessun limite
2017	10 volte
2018	8 volte